

TI_GERICHTE 32.2019.154 vom 25. Juni 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-06-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2019.154

FR: TI_GERICHTE 32.2019.154 du 25 juin 2019

IT: TI_GERICHTE 32.2019.154 del 25 giugno 2019

Erwägungen

E. 21

settembre 2015, aveva potuto riprendere in misura completa l'abituale professione svolta dal giugno 2015) e, dall'altra parte, che l'assicuratore indennità giornaliera per malattia ha confermato di versarle da settembre 2017 ininterrottamente le proprie prestazioni (doc. AI 34/125) e che è effettivamente da ritenere che la decisione del 22 maggio 2018 con cui non è entrata nel merito della nuova domanda fosse indubbiamente errata e che pertanto, come addotto dal medesimo Ufficio AI, (...) risultano realizzate le condizioni per l'entrata in materia sulla richiesta di riconsiderazione della decisione del 22 maggio 2018 () (IV, pag. 3);

- onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante dell'assicurata, la situazione medica ed economica vanno indagate e a tal fine così come da proposta formulata con la risposta di causa e alla quale l'insorgente ha aderito la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all'amministrazione affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni del 4 aprile 2018 (doc. AI 32/115-123);

- quanto alla richiesta già formulata da RA 1 nel succitato scritto del 14 ottobre 2019 e meglio che () una più che probabile prestazione di rendita, andrà conteggiata, non già trascorsi sei mesi da gennaio 2019 come figura nel nostro gravame (anche qui erroneamente), ma piuttosto trascorsi sei mesi da aprile 2018 () (VIII), che tale questione dovrà essere esaminata nell'ambito della nuova decisione, che dovrà essere emessa dall'Ufficio AI nel rispetto dei dettami dell'art. 57a LAI, soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGa;

- giusta gli artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della lite, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

- l'arcorrente, patrocinata in causa, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGa e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo stabilire in fr. 1'500.

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 25 giugno 2019 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all'Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente

giudice Raffaele Guffi

Il segretario di Camera

Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.